(N. 227)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(AZARA)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SALOMONE)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(MALVESTITI)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(BRESCIANI TURRONI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olî minerali.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di sopperire alle aumentate e alle nuove esigenze del bilancio dello Stato, nonchè la necessità di adottare provvedimenti idonei a reprimere alcune frodi che si verificano nel campo dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi hanno indotto l'Amministrazione delle finanze a formulare l'unito decreto-legge che si sottopone al Parlamento per la conversione in legge e che si illustra convenientemente qui di seguito.

1. L'articolo 1 del decreto-legge indica le aliquote d'imposta per i singoli prodotti petroliferi.

Restano invariate le aliquote stabilite con il decreto legislativo 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, e tuttora vigenti, per la benzina, per gli olî lubrificanti, per il petrolio e per l'acqua ragia.

Restano altresì invariate le aliquote per i prodotti di minore importanza sia industriale che fiscale, quali la vaselina, la paraffina, ecc.

Vengono invece variate in aumento le aliquote d'imposta per tutti gli altri prodotti petroliferi: olî greggi naturali, olî da gas e residui della lavorazione.

L'aumento dell'aliquota per gli olî da gas è suggerito dalla situazione attuale del mercato. Infatti il consumo di tale prodotto, intensissimo negli Stati esteri, va gradualmente allargandosi anche nel territorio nazionale per lo sviluppo degli autotrasporti e per l'impiego nelle autovetture a ciclo Diesel, la cui diffusione lentamente progredisce. L'esuberante capacità di raffinazione nazionale ed il modesto carico fiscale gravante sul prodotto fanno sì che il suo prezzo di vendita si mantiene relativamente basso e tende a diminuire.

Il prezzo ufficiale degli olî da gas al consumo è attualmente di lire 96,42 al chilo (pari a lire 81 al litro), e con provvedimento del C.I.P., di recente emanazione, è stato ridotto a lire 89,30 al chilo (pari a lire 75 al litro). Il prezzo di vendita alla pompa, con piccole variazioni locali si aggira invece sulle lire 70 al litro, per cui l'aumento dell'imposta di fabbricazione nella misura di lire 12 al chilo (circa lire 10 al litro) avrà per effetto di riportare il prezzo di vendita a lire 80 il litro, che è ancora inferiore al prezzo di listino.

Si aggiunge che nel 1938 il prezzo medio di vendita degli olî da gas era di lire 2,47 al chilo e su di esso l'imposta di fabbricazione, allora vigente in lire 1,54 al chilo, incideva in ragione del 62,5 per cento, mentre l'imposta attuale di lire 48 al chilo vi incide solo in ragione del 50 per cento. Con l'aumento disposto l'incidenza dell'imposta sul prezzo di vendita risulterà eguale a quella del 1938, mentre l'aumento della stessa imposta rispetto al 1938, risulterà di 39 volte, notevolmente inferiore alla svalutazione della lira.

L'aumento dell'aliquota è pure suggerito dall'opportunità di frenare la concorrenza che i trasporti su via ordinaria svolgono in misura sempre crescente nei confronti delle ferrovie dello Stato, in modo da non frustrare il previsto risultato finanziario del progettato aumento delle tariffe ferroviarie.

Condizioni di mercato del tutto simili a quelle sopra accennate presentano i residui della lavorazione degli olî minerali, largamente impiegati quali combustibili, nei forni e nelle caldaie. Per essi il prezzo ufficiale di listino è di lire 15,50 al chilogrammo, e quello effettivo di vendita di lire 10,80. E poichè con l'accennato provvedimento del C.I.P., il prezzo ufficiale di listino è stato ridotto a lire 13,50, considerazioni analoghe a quelle precedenti hanno suggerito di aumentare l'imposta di fabbricazione nella misura di lire 2 al chilogrammo.

Dal prospetto comparativo allegato si rilevano le differenze fra le aliquote proposte e quelle vigenti e per completare l'illustrazione delle disposizioni dell'articolo 1 si aggiunge:

a) per ogni prodotto è stata indicata una unica aliquota d'imposta, mentre le aliquote ridotte sono riportate nella tabella *B*, che riguarda i vari impieghi agevolati con una parziale tassazione;

b) le due aliquote di lire 3.000 e lire 5.000 in vigore per gli olî greggi naturali, destinati rispettivamente all'impiego nei motori o in altri usi, sono state unificate nell'aliquota di lire 6.000 per quintale, pari a quella che viene stabilita per gli olî da gas per uso di combustibile;

c) per gli olî da gas sono previste due diverse aliquote non più in dipendenza della densità ma in rapporto alla destinazione. Così

per quelli destinati ad usi diversi dalla combustione si è stabilito, all'articolo 1, l'aliquota di lire 9.000 al quintale mentre la nuova aliquota ridotta di lire 6.000 per gli olî da gas da usare nei motori è riportata nella tabella *B*. Vengono in tal modo assoggettati alla maggiore aliquota di lire 9.000 gli olî da gas che per le loro caratteristiche meglio si prestano per essere miscelati abusivamente con oli lubrificanti e risultando per essi l'aliquota d'imposta uguale a quella dei « lubrificanti altri » verrà a mancare l'incentivo ad effettuare miscele del genere peggiorando la qualifica dei lubrificanti stessi;

d) per i residui della lavorazione è stata stabilita all'articolo 1 un'unica voce con unica aliquota, in base sempre al criterio di riportare gli impieghi ad aliquote ridotte nella tabella *B*. E a proposito di residui della lavorazione è noto che, da qualche tempo sono pervenute ripetute richieste da diverse fonti perchè fosse istituita una nuova voce per i residui fluidissimi. Tali residui, che si troverebbero già largamente sul mercato estero, dovrebbero essere impiegati specialmente nei piccoli impianti di riscaldamento domestico (cucine, termosifoni, impianti di acqua calda, ecc.) con vantaggio, fra l'altro, anche per l'igiene generale in quanto l'atmosfera delle grandi città verrebbe assai meno inquinata dai prodotti della combustione del carbon fossile. Nel ceto interessato si prevede che di questi residui fluidissimi potranno essere impiegate da 300 a 400.000 tonnellate all'anno.

Trattandosi di prodotti molto affini al gasolio, è sorto il dubbio che possano essere, senza eccessiva difficoltà impiegati nei motori degli autotrasporti pesanti in sostituzione del gasolio, con grave pregiudizio per l'Erario. Il Laboratorio chimico centrale delle dogane e II.II. interessato della questione, si è dichiarato favorevole all'istituzione della voce dei residui fluidissimi, a condizione che a questi venga aggiunta una sostanza, da tenere segreta, a scopo di rivelazione. Così stando le cose, nella tabella *B* trovasi aggiunta alla voce residui della lavorazione da impiegare come combustibili in forni e caldaie, la sottovoce « fluidissimi » tassati con l'aliquota ridotta di lire 500 al quintale, per il momento, tenendo conto del prezzo del carbone e delle spese iniziali per la trasformazione dei piccoli impianti;

e) per i residui fluidi è stata stabilita l'aliquota media unica di lire 400 per quintale, invece che variabile per ogni unità di percentuale di distillato a 300° C., allo scopo di evitare di ricorrere all'analisi per ogni singola partita, mentre per i residui densi la nuova aliquota è stata fissata in lire 310 per quintale;

f) è stato esteso l'abbuono del 30 per cento d'imposta agli olî ottenuti dai greggi, assai poveri, di San Valentino d'Abruzzo, i quali diversamente non potrebbero essere utilizzati;

g) sono state ridotte dal 50 per cento al 30 per cento le aliquote d'imposta per i prodotti ottenuti dalla rilavorazione di prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato. La disposizione riguarda prevalentemente i lubrificanti esausti che, nell'interesse dell'economia generale, si potranno recuperare in notevole quantità, dato lo sviluppo dei mezzi automobilistici, e che per gli attuali gravami fiscali non è sempre conveniente rilavorare. Si prevede che la riduzione della tassazione per tali prodotti rigenerati non determinerà una contrazione nel relativo gettito del tributo, già assai modesto, in quanto l'applicazione della più favorevole aliquota consentirà un incremento sia della produzione sia del consumo dei prodotti stessi.

2. Con l'articolo 2 si è ritenuto opportuno di sostituire le tabelle *A* e *B* precedenti, con tabelle *A* e *B* nuove che riuniscono tutte le concessioni rispettivamente di esenzione e di riduzione d'imposta per gli usi agevolati già esistenti e quelle nuove.

Tra le nuove esenzioni della tabella *A* vi è quella (A-5) per gli olî greggi naturali ricavati dagli schisti bituminosi ed impiegati come combustibile in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti stessi per la produzione di cemento. L'agevolezza, che è di lieve entità, interessa i noti schisti bituminosi di Ragusa, che diversamente non si avrebbe convenienza d'impiegare nella produzione di cemento.

Altra concessione nuova è quella (F-5) per l'esenzione da imposta dei residui della lavo-

razione impiegati per la trasformazione in gas da immettere nella rete di distriguzione cittadina. La concessione interessa le aziende di distribuzione del gas le quali, in conseguenza degli aumenti del consumo, si trovano nella necessità di gassificare prodotti petroliferi per sopperire alla richiesta nelle ore di punta. Si tratta pertanto di una produzione discontinua e, naturalmente, il gas prodotto sarà assoggettato all'imposta erariale e comunale di consumo.

Altra disposizione nuova ed importante è quella (H-1) che esenta dall'imposta gli olî minerali in genere destinati alla trasformazione chimico-fisica per ottenere prodotti industriali di natura diversa non soggetti all'imposta di fabbricazione sugli olî minarali.

Il grande progresso dell'industria chimica ha portato che i singoli idrocarburi costituenti gli olî di petrolio sia greggi che distillati, formino ormai la materia prima per la produzione di altre sostanze necessarie all'economia nazionale (nerofumo, acetone, stirolo, solventi diversi, materie plastiche, alcool etilico ed isopropilico, ecc.),

In conseguenza si è ritenuto indilazionabile stabilire una disposizione che consenta all'Amministrazione di provvedere, con opportuna rapidità, nei casi che potranno presentarsi. E poichè in questi procedimenti industriali si ottengono spesso anche prodotti di carattere petrolifero si è ritenuto opportuno precisare che tali prodotti di recupero sono soggetti ad imposta di fabbricazione a seconda della loro natura.

Alla voce H-2 è stata riportata semplicemente una disposizione della tariffa doganale per i prodotti petroliferi di importazione destinati alla flottazione dei minerali metallici, disposizione che non può non essere estesa ai prodotti petroliferi nazionali destinati allo stesso uso.

Tra le riduzioni d'imposta di cui alla tabella *B* è stata tolta quella riguardante gli oli « lubrificanti altri » impiegati nel collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini. Ciò si è fatto per la grave difficoltà che si riscontra in pratica per accertare il quantitativo di lubrificante realmente consumato nel collaudo dei motori di qualsivoglia tipo.

Peraltro la concessione dei carburanti agevolati per il collaudo dei motori degli autoveicoli e d'aviazione è stata estesa, accogliendo un'insistente richiesta che è parsa pienamente giustificata, ai carburanti impiegati per il collaudo dei motori marini, e al petrolio impiegato per il collaudo dei motori in genere, compresi quelli di aviazione (motori a reazione).

Infine l'agevolezza prevista per la benzina (B-4), il petrolio (D-2), il gasolio (E-3) ed i residui della lavorazione (F-2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale è stata estesa alle ricerche di idrocarburi in genere e quindi anche alle ricerche del metano.

3. Con l'articolo 3 viene prevista la tabella *C*, annessa al decreto con la quale sono stabilite le nuove caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

In concreto le variazioni riguardano esclusivamente le caratteristiche degli olî da gas e dei residui della lavorazione per adattarle al nuovo criterio di tassazione di tali prodotti.

Tali caratteristiche, studiate dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e II.II., non tengono più conto della densità, in base alla quale erano determinate le precedenti distinzioni.

Con la lettera *H* della citata tabella viene estesa alle miscele di olî da gas con residui praticate presso le raffinerie la norma prevista con l'articolo 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1939 ,n. 147, per le analoghe miscele di prodotti esteri eseguite presso i depositi doganali, precisando che esse sono consentite allo scopo di far assumere alle miscele le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per i prodotti risultanti dalle miscele medesime.

4. L'articolo 4 stabilisce (primo comma) che l'esenzione dalla imposta per i residui della lavorazione da trasformarsi in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione sarà disciplinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria e che (secondo coma) i residui fluidissimi, ammessi al trattamento fiscale di favore, quando

siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere addizionati, prima dell'immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro delle Finanze.

5. Con l'articolo 5 si sostituiscono gli articoli 22 e 23 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334.

Precisamente al primo comma del nuovo testo dell'articolo 22 si stabilisce che la fabbricazione o la raffinazione clandestina dei prodotti petroliferi è punita con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore in ogni caso, a lire 2.000.000, ed al secondo comma che la lavorazione degli stessi prodotti eseguita in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punita con la multa proporzionale, come per il reato precedente, ma non inferiore, in ogni caso, a lire 1.000.000.

Il comma successivo dello stesso articolo 22 precisa gli elementi che concorrono a determinare la multa.

Nel nuovo testo dell'articolo 23 si riporta la norma del testo in vigore, riguardante la penalità per la sottrazione dei prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta, aggiungendo che in ogni caso la multa non potrà essere inferiore a lire 200.000.

6. Con l'articolo 6 si inseriscono nel citato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, due nuovi articoli riguardanti pure norme penali e cioè gli articoli 23-*bis* e 23-*ter*.

Con l'articolo 23 bis sono completate le penalità previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, sancendo (primo comma) che la deviazione dei prodotti petroliferi agevolati in usi diversi da quelli per i quali era stata accordata la esenzione o la riduzione dell'imposta è punita con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso e che (secondo comma) i gestori dei depositi e dei sub-depositi sono puniti con la multa, fissata nella stessa misura, nel caso che distribuiscano prodotti agevolati senza l'osservanza delle formalità prescritte. Il terzo comma dello stesso articolo 23-*bis*, infine, stabilisce che la condanna importa la perdita, per la durata di un quinquennio dal diritto di usufruire del beneficio fiscale.

L'articolo 23-*ter* contempla le pene da irrogare a chi effettui miscele di prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi aventi caratteristiche per le quali la competente aliquota d'imposta è superiore a quella assolta da uno qualsiasi dei componenti la miscela. La multa pregista è fissata in misura non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma in ogni caso non inferiore a lire 100.000.

7. Con l'articolo 7 è stata elevata a lire 300.000 l'ammenda di cui all'articolo 26 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e con l'articolo 8 si confermano le sanzioni comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni dello stesso regio decreto-legge in quanto non siano modificate dal presente decreto.

8. In conseguenza dell'aumento delle aliquote dell'imposta per gli olî da gas e per i residui della lavorazione, si è ritenuto opportuno, con gli articoli 9 e 10, anche per raggiungere più rapidamente le finalità del provvedimento, di ricuperare la differenza d'imposta sulle quantità di prodotti esistenti nei depositi liberi alla data di entrata in vigore del decreto, esentando, però, dall'obbligo della denunzia gli esercenti piccoli depositi, al fine di evitare laboriosi accertamenti comportanti spese che non sempre sarebbero compensate dal tributo da ricuperare.

Con l'articolo 11 viene abrogata ogni disposizione fiscale incompatibile con quelle del nuovo decreto-legge.

Con l'articolo 12, si stabilisce, come di consueto, che l'entrata in vigore del nuovo decreto-legge e la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge, avvengano nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Di esso si chiede ora la conversione in legge.

OLI MINERALI

ALIQUOTE D'IMPOSTA PER QUINTALE.

	Proposte		Vigenti
1. Olî minerali greggi naturali . . . . . L.	6.000	nei motori. . . . . L.	3.000
		per altri usi	5.000
2. Benzina	10.500		10.500
3. Acqua ragia minerale	8.400		8.400
4. Petrolio	8.000		8.000
5. Olî da gas . . . . . ÷	9.000	con densità 0.850 ÷ 0,890 . .	4.800
Olî da gas da usare direttamente come combustibili (1)	6.000	con densità superiore a 0.890.	3.000
		per altri usi	4.800
6. Lubrificanti bianchi	11.300		11.300
7. Lubrificanti altri	9.000		9.000
8. Residui della lavorazione.	4.000	nei motori.	3.000
		altri usi	5.000
9. Vaselina naturale	2.500		2.500
10. Vaselina artificiale a base di paraffina	5.680		5.680
11. Paraffina solida	680		680
12. Cera minerale greggia (ozocerite greggia)	180		180
13. Cera minerale raffinata	460		460

(1) Veggasi tabella *B*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali.

ALLEGATO.

Decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 278 del 3 dicembre 1953.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile.

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli olî provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata:

1)	Olî minerali greggi naturali . . .	L.	6.000	per Q.le
2)	Benzina	»	10.500	»
3)	Acqua ragia minerale	»	8.400	»
4)	Petrolio	»	8.000	»
5)	Olî da gas	»	9.000	»
6)	Lubrificanti bianchi	»	11.300	»
7)	Lubrificanti altri	»	9.000	»
8)	Residui della lavorazione	»	4.000	»
9)	Vaselina naturale	»	2.500	»
10)	Vaselina artificiale a base di paraffina	»	5.680	»
11)	Paraffina solida	»	680	»
12)	Cera minerale greggia (ozocerite greggia)	»	180	»
13)	Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine	»	460	»

Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonchè dalla lavorazione di olî minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di olî distillanti fino a 300° C. non superiore al 10 per cento in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

I prodotti ottenuti, con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione o l'essiccamento, da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, se destinati al commercio, sono assoggettati all'imposta di fabbricazione ragguagliata al 30 per cento dell'aliquota fissata dal presente articolo per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Art. 2.

La tabella *A* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e la tabella *B*, allegata al decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, sono sostituite con le tabelle *A* e *B*, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sono quelle indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto.

In conformità sono modificate le « note generali » al capitolo XXVII della Tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.

Le sottovoci I) e II) della voce 271/*b*-4-*alfa* della tariffa stessa sono soppresse, rimanendo applicabile a tutti gli olî da gas da usare direttamente come combustibili il dazio del 10 per cento già previsto per le sottovoci abrogate.

Alla voce 271/*b*-6-*alfa*-1 *A* e *B* è aggiunta la seguente sottovoce:

C) «fluidissimi » col dazio del 6 per cento sul valore.

Ai dazi suindicati è applicabile, fino a quando rimane in vigore, la riduzione del 10 per cento disposta con l'articolo 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125.

Art. 4.

L'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dall'annessa tabella *A* per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, sarà disciplinata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, ed entrerà in vigore dal 16° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo.

I residui fluidissimi della lavorazione degli olî minerali, ammessi dall'allegata tabella *B* a trattamento fiscale di favore quando siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 5.

I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti:

« *Articolo 22.* — Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'articolo 1 del presente decreto, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

« Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

« La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica ».

« *Articolo 23.* — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila ».

Art. 6.

Nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli:

« *Articolo 23*-bis. — Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al precedente comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

« La condanna importa la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale ».

« *Articolo 23*-ter. — Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota di imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire centomila.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica ».

Art. 7.

La misura massima dell'ammenda prevista nell'articolo 26 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aumentata a lire trecentomila.

Art. 8.

Le sanzioni, comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, continuano ad applicarsi in quanto non modificate con la presente legge.

Art. 9.

Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in quantità superiore a cento quintali, come pure chiunque detiene residui della lavorazione degli olî minerali, a qualsiasi uso destinati in quantità superiore a cento quintali, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati, col pagamento dell'imposta nelle previgenti misure, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida il supplemento d'imposta dovuto in base alle nuove aliquote, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 10.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

Art. 11.

È abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 12.

Il presente deceto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1953.

EINAUDI

PELLA — VANONI — AZARA — GAVA — SALOMONE — MALVESTITI — BRESCIANI-TURRONI — TAMBRONI.

TABELLA *A*.

OLÎ DI PETROLIO, OLÎ PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Olî minerali greggi, naturali*:

1 — da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2 — da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3 — destinati alla lavorazione;

4 — destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli olî greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di olî distillanti sino a 300°);

5 — impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento (l'agevolezza è limitata agli olî greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati).

B) *Benzina*:

1 — Impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato.

C) *Petrolio*:

1 — destinato esclusivamente all'azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

2 — destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti*:

1 — destinati alla lavorazione per la produzione dei diversi tipi di lubrificanti e degli olî minerali bianchi e per trasformatori;

2 — destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;

3 — « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione di vaselina e di paraffina.

E) *Olî da gas e residui della lavorazione*:

1 — da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2 — da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto;

3 — impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

4 — destinati esclusivamente all'azionamento di macchine agricole ed al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5 — destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6 — destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta.

F) *Residui della lavorazione*:

1 — destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade;

2 — destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi (l'agevolezza è limitata ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di olî distillanti a 300° C);

3 — destinati alla trasformazione in altri prodotti petroliferi;

4 — destinati all'industria della calciocianamide;

5 — destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi carburanti e lubrificanti, altri*:

1 — destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali esclusivamente assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci).

La concessione è valevole per la durata di dieci anni dal giorno di inizio di ogni singola linea.

2 — destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome (l'agevolezza è limitata al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante).

H) *Oli minerali*:

1 — destinati mediante trattamenti fisico-chimici, alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa non soggetti all'imposta di fabbricazione sugli olî minerali e stabiliti con decreto del Ministro per le finanze. Per i prodotti petroliferi ottenuti nelle lavorazioni stesse resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta;

2 — olî minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

Visto:

Il Ministro per le finanze
VANONI.

TABELLA *B*.

OLÎ DI PETROLIO, OLÎ PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE.

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale (lire)
A) *Olî minerali greggi, naturali*:	
1 — da usare direttamente come combustibili, nelle caldaie e nei forni	310
B) *Benzina*:	
1 — acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio d'intesa con i Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250
2 — consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri nove giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri sei giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri cinque giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale (lire)
L'agevolezza di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250
3 — destinata al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	5.250
4 — impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	1.660
C) *Acqua ragia minerale*:	
impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200
D) *Petrolio*:	
1 — destinato al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	4.000
2 — impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	1.320
E) *Olî da gas*:	
1 — da usare direttamente come combustibili	6.000
2 — destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	3.000
3 — impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	310
4 — impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	310

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale (lire)
5 — impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	310
F) *Residui della lavorazione*:	
1 — da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	310
b) fluidi	400
c) fluidissimi	500
2 — impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	310
3 — impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	310
4 — impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	310
5 — impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . .	310
6 — destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000

Visto:

Il Ministro per le finanze

VANONI.

TABELLA *C*.

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRIMPOSTA DI CONFINE

A) *Olî greggi di petrolio naturali*:

1. — Si classificano come « olî greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subìto alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali.

Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nè quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

2. — Per essere ammessi al trattamento degli « olî greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli olî greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0.900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale

Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C degli olî greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite.

La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina*:

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C e nelle quali il distillato a 225° C sia in misura non inferiore al 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale*:

Si classificano come acqua ragia minerale le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a

21° C, non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio*:

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C, nelle quali l'inizio della distillazione avviene a 150° C, e la fine non prima di 250° C e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

E) *Olî da gas*:

1. — Si classificano come « olî da gas » le miscele di idrocarburi, liquide, di colore giallo-arancio, con intensità e tonalità non inferiore al n. 2,5 della scala del colorimetro *Union* (determinazione ASTM n. 155-45T), con punto di infiammabilità (Pensky-Martins) non inferiore a 55° C e che a 250° C abbiano un distillato inferiore al 65 per cento in volume a 300° C un distillato inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento in volume e a 350° C un distillato maggiore o uguale al 90 per cento in volume (metodo ASTM).

2. — Per essere ammessi al trattamento degli « olî da gas da usare direttamente come combustibili », gli olî da gas devono avere colore bruno o bruno-rossastro. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

F) *Lubrificanti*:

1. — Si classificano come « lubrificanti » gli olî minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C non superiore al 20 per cento in volume.

2. — Si clasificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione*:

1. — Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro, aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C ed un distillato a 300° C inferiore al 60 per cento in volume (metodo ASTM).

2. — Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere inoltre le seguenti caratteristiche:

I. - *densi* - viscosità a 50° C superiore a 7° Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II. - *fluidi* - viscosità a 50° C compresa fra 3° e 7° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III. - *fluidissimi* - viscosità a 50° C inferiore a 3° Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra;

H) È consentita, presso le dogane e presso le raffinerie, la miscela degli olî da gas nonchè dei residui della lavorazione degli olî greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, da destinarsi direttamente alla combustone, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante della miscela medesima.

Visto:

Il Ministro per le finanze

VANONI.